REGOLAMENTO (CEE) N. 2209/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a talune calze, sottocalze, calzini, a maglia non elastica né gommata, della categoria di prodotti n. 12 (codice 0120), originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ;

considerando che per talune calze, sottocalze, calzini, a maglia non elastica né gommata, della categoria di prodotti n. 12 (codice 0120), il massimale è fissato a 139 100 paia ; che, alla data del 24 luglio 1984, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dello Sri Lanka, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi di Sri Lanka,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 3 agosto 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Sri Lanka :

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0120	12	ex 60.03		Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata :
			60.03-11, 19, 20, 27, 30, 90	diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche per donna

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 92.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione